

**Legge**  
**di applicazione e complemento della legge federale**  
**concernente l'aiuto alle vittime di reati**  
**(LAV)**  
(dell'8 marzo 1995)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 10 novembre 1993 n. 4181 del Consiglio di Stato e il rapporto 22 febbraio 1995 n. 4181 R della Commissione speciale per la revisione del Codice di procedura penale;  
richiamata la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991;

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** <sup>1</sup>La legge ha per scopo:

- a) di assicurare alle vittime la consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine;
- b) di predisporre una procedura per l'indennizzo e/o la riparazione morale a favore delle vittime;
- c) di garantire l'esenzione delle spese processuali per i procedimenti di cui alla lett. a) e b);
- d) di promuovere misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;
- e) di assicurare il sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell'adeguata cura dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>La protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti nell'ambito del procedimento penale sono salvaguardati dalle disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.<sup>2</sup>

**Autorità competenti**

**Art. 2<sup>3</sup>** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'applicazione della LAV e emana le norme necessarie per l'applicazione diretta.

<sup>2</sup>Spetta in particolare al Consiglio di Stato:

- a) promuovere la formazione specifica delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime;
- b) predisporre e sostenere le campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d'informazione;
- c) coordinare e favorire la collaborazione fra autorità e servizi pubblici e enti privati;
- d) ...
- e) concludere con altri Cantoni accordi sull'eventuale ripartizione dei compiti e delle spese derivanti dall'applicazione della normativa federale o chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LAV.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di coordinamento per l'aiuto alle vittime quale organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l'aiuto alle vittime di reati.

**Polizia cantonale**

**Art. 3<sup>4</sup>** La polizia cantonale esercita i compiti stabiliti dall'art. 8 cpv. 1 e 2 LAV e provvede all'adeguata formazione degli agenti sull'aiuto alle vittime di reati.

**Consulenza, aiuto immediato,  
aiuto a più lungo termine e  
sostegno immediato<sup>5</sup>**

**Art. 4<sup>6</sup>** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato definisce l'organizzazione, l'attività e le modalità della consulenza prevista agli art. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa

<sup>1</sup> Cpv. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

<sup>3</sup> Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

<sup>4</sup> Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

<sup>5</sup> Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

<sup>6</sup> Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

di morte violenta e dei minorenni privi dell'assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.

**Indennizzo e/o  
riparazione morale<sup>7</sup>**

**Art. 5<sup>8</sup>** <sup>1</sup>La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima all'autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 e seguenti LAV.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita.

**Sensibilizzazione, prevenzione,  
informazione, formazione e altre  
attività a favore dell'aiuto alle vittime**

**Art. 5a<sup>9</sup>** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può concedere un sussidio per i progetti e le attività ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LAV e sono organizzati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

<sup>2</sup>Il sussidio è concesso tramite un contributo fisso stabilito a preventivo fino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.

**Rimedi di diritto**

**Art. 5b<sup>10</sup>** <sup>1</sup>La decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda d'indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

<sup>2</sup>Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

<sup>3</sup>La decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

**Entrata in vigore**

**Art. 6** <sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.<sup>11</sup>

Pubblicata nel BU 1996, 215.

---

<sup>7</sup> Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

<sup>8</sup> Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479; precedente modifica: BU 2008, 517.

<sup>9</sup> Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

<sup>10</sup> Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

<sup>11</sup> Entrata in vigore: 1° agosto 1996 - BU 1996, 215.